



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI

SENATO ACCADEMICO

Delibera n. 19 del 14/09/2016

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 29 del 14/09/2016

DECRETO RETTORALE

**Emanato con D. R. n. 3728 del 11/10/2016 –
Prot. n. 78374 del 11/10/2016**

ALBO UFFICIALE DI ATENEO

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 12/10/2016

NOTE

STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO

**AREA RISORSE UMANE – SETTORE
CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI**

AREA DI INTERESSE

[Regolamenti Personale Docente e Ricercatore](#)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università degli studi di Palermo		
Titolo	Classe	Fascicolo
N. 78374	del 11 ottobre 2016	
UOR Sett. Carriere Professori e Ricercatori	CC	RPA L. FERRARO

Decreto n. 3728/2016

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTO l’art. 6 della legge n. 240/2010 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”, ed in particolare il comma 14, che si riporta di seguito:
“I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, fermo restando quanto previsto in materia dal D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’art. 8, è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’art. 9.”;
- VISTO il D.P.R.15/12/2011 n. 232 - “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art.8, commi 1 e 3, della legge 30/12/2010 n. 240;
- CONSIDERATO che con la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) non è stato prorogato il blocco degli automatismi stipendiali per il personale docente e ricercatore (art. 9 D.L. n. 78/2010);
- CONSIDERATO che, pertanto, da gennaio 2016:
- a- per i professori ed i ricercatori di ruolo assunti sulla base di procedure indette secondo la normativa antecedente la legge n. 240/2010, la trasformazione della progressione da biennale in triennale, avviene in modo automatico al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivo al 1°/1/2016 e i successivi avanzamenti di carriera non saranno più automatici, ma avverranno a seguito di valutazione dell’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel triennio precedente la data di maturazione del beneficio ;
 - b- per i professori universitari assunti sulla base di procedure indette secondo la legge n. 240/2010 gli avanzamenti di carriera avverranno a seguito di valutazione dell’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel triennio precedente la data di maturazione del beneficio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

VISTA la delibera n. 19, adottata il 14 settembre 2016, con la quale il Senato Accademico ha proposto il “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali”;

VISTA la delibera n. 29, adottata il 14 settembre 2016, con la quale il consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali”;

DECRETA

- di emanare il “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali”, allegato al presente decreto per farne parte integrante.

Il Rettore
(Fabrizio Micari)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 3728/2016
Del 11/10/2016

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modifiche e integrazioni le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "valutazione individuale di Ateneo", finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'articolo 8 della legge n. 240 del 2010.
2. Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
3. L'esito della valutazione individuale di Ateneo, ai sensi dei commi 7 e 14 dell'articolo 6 della legge 240/2010, consiste di un giudizio "positivo" ovvero "negativo", secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2

Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, l'attribuzione degli scatti triennali di cui all'art. 8 della stessa legge è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. A fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui al comma 1, i soggetti interessati dovranno presentare, in aggiunta alla richiesta, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. La suddetta richiesta e la relativa relazione dovranno essere sottoposte al visto del Direttore di Dipartimento.
3. Con riguardo all'impegno nell'attività didattica, di ricerca e gestionale vengono valutate le attività svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

Art. 3

Attivazione della valutazione individuale di Ateneo

1. La valutazione individuale di Ateneo è svolta su base quadrimestrale.
2. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori che nel corso del quadrimestre abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui al presente regolamento.
3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione è individuato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo entro il 15 dicembre di ogni anno. Il processo di valutazione è avviato con la pubblicazione entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 31 gennaio, sul portale di Ateneo, di un apposito avviso, contenente lo schema della domanda.
4. La valutazione è effettuata da una Commissione di cui al successivo art. 5 e deve concludersi entro il quadrimestre successivo a quello in cui è maturato il diritto allo scatto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione triennale devono essere presentate entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 3.
2. La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica.
3. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata nell'A.A. successivo e comunque non prima di un anno dalla data della precedente richiesta. In tal caso la valutazione sarà riferita al triennio precedente la presentazione della nuova richiesta.
4. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente è conferita al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge n.240/2010.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da cinque docenti dell'Ateneo a tempo pieno, di cui tre ordinari, un associato e un ricercatore appartenenti alle cinque macroaree di Ateneo. Le funzioni di Presidente verranno esercitate dal professore ordinario più anziano nel ruolo.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che possono presentare domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale nell'anno di mandato della Commissione.
3. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere conforme del Senato Accademico. La Commissione è nominata con decreto rettorale.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. Per ciascun esercizio quadrimestrale di valutazione, la Commissione conclude i suoi lavori entro 80 giorni dal termine per la presentazione della domanda di cui al primo comma dell'art. 4.
6. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

Art. 6

Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
2. La Commissione di valutazione accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale di Ateneo, nonché il possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale sulla base dei criteri di seguito individuati.
3. Per quanto riguarda i professori di prima e seconda fascia, la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora:
 - a) con riferimento all'attività didattica, abbiano assolto i compiti didattici istituzionali agli stessi assegnati dal Dipartimento di afferenza che si sarebbero dovuti concludere nel triennio di riferimento. Ai fini della valutazione dell'impegno didattico vanno incluse anche le eventuali lezioni tenute nell'ambito delle Scuole di Specializzazione, delle attività di tirocinio e dei Dottorati dell'Ateneo.
 - b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori nei 3 anni precedenti la data di maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti si applicano i seguenti criteri: Il calcolo della quota parte viene corretto, sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
1	1
2-3	0,7
4-6	0,4
Oltre 6	0,2

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il professore che abbia pubblicato un lavoro nel triennio ove abbia svolto, in regime d'impegno a tempo pieno, almeno 300 ore e, in regime di tempo definito, almeno 240 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa riferimento alle risultanze dei registri ufficiali depositati in Ateneo.

- c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio precedente la data di maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e Consiglio di Corso di Studio di primaria afferenza) con una percentuale di presenza non inferiore al 75% al netto delle assenze giustificate. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, prorettore, senatore accademico, consigliere di amministrazione, delegato del Rettore, direttore di dipartimento, presidente di scuola, coordinatore di corso di studio, coordinatore di corso di dottorato di ricerca, direttore di Scuola di Specializzazione, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio di Qualità di Ateneo, componente del Consiglio Scientifico.

4. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora:

- a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici, di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'apprendimento, loro assegnati dal Dipartimento di afferenza, che si sarebbero dovuti concludere nel triennio di riferimento. Ai fini della valutazione dell'impegno didattico vanno incluse anche le eventuali lezioni tenute nell'ambito delle Scuole di Specializzazione, delle attività di tirocinio e dei Dottorati dell'Ateneo.
- b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori nei 3 anni precedenti la data di maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe di ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti si applicano i seguenti criteri: Il calcolo della quota parte viene corretto, sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
1	1
2-3	0,7
4-6	0,4
Oltre 6	0,2



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il ricercatore che abbia pubblicato un lavoro nel triennio qualora abbia svolto, in regime d'impegno a tempo pieno, almeno 180 ore di didattica frontale, e, in regime d'impegno a tempo definito, almeno 120 ore di didattica frontale, nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa riferimento alle risultanze dei registri ufficiali depositati in Ateneo.

- c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio precedente la data di maturazione del diritto allo scatto, ai consigli degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e Consiglio di Corso di Studio di primaria afferenza) con una percentuale di presenza non inferiore al 75% al netto delle assenze giustificate. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: senatore accademico, consigliere di amministrazione, delegato del Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio di Qualità di Ateneo, componente del Consiglio Scientifico.
5. La valutazione individuale di Ateneo è "positiva" se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai commi precedenti.
6. Ai fini della valutazione individuale di Ateneo i requisiti minimi di cui ai commi precedenti saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di congedo straordinario e/o aspettativa per motivi di salute.

Art. 7

Approvazione degli atti e Comunicazione dell'esito della valutazione

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.
2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail.

Art. 8

Reclami

1. Avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Magnifico Rettore da presentare entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo.
2. Sul reclamo decide il Magnifico Rettore nei 20 giorni acquisito il parere della Commissione.
3. Definiti tutti i giudizi sui reclami presentati e, comunque, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione è pubblicata sul portale di Ateneo la lista definitiva dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.

Art. 9

Attribuzione degli scatti stipendiali

1. Gli scatti stipendiali di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 saranno attribuiti, secondo le modalità previste dalla legge, ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano partecipato alla valutazione individuale di Ateneo e che abbiano conseguito un giudizio positivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la procedura di valutazione individuale di Ateneo per l'anno 2016 verrà effettuata in una sola tornata. L'avviso e l'elenco di cui all'articolo 3 del presente regolamento dovranno essere pubblicati entro il 31 gennaio 2017. La Commissione di valutazione nominata per la procedura di valutazione del 2016 svolgerà anche le valutazioni per l'anno 2017.
2. In sede di prima applicazione, per il conseguimento del primo giudizio positivo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, la valutazione individuale di Ateneo è "positiva" se sono soddisfatte due condizioni su tre di quelle indicate al terzo e al quarto comma del predetto articolo 6 essendo una delle due condizioni necessariamente quella relativa all'aspetto didattico."